

# 2012



Editore:

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

Autore: Enrico Larocca

## CASH POOLING

(Gestione accentrata della tesoreria di gruppo)

### Aspetti operativi e contabili

---

L'OIC n. 14 rubricato: Disponibilità Liquide, rilasciato nella attuale versione, il 13/07/2005, è stato di recente oggetto di rivisitazione a cura dell'OIC che ha predisposto una nuova bozza, unitamente alle revisioni proposte su OIC 13, 15 e 20, fase preliminare alla modifica dei principi citati che si dovrà concludere entro il 31/10/2012. In particolare, la bozza di rivisitazione del principio dedicato alle "Disponibilità Liquide" si è occupata di gestione accentrata della tesoreria di gruppo, fenomeno meglio conosciuto come "CASH POOLING". La sensibilità degli operatori economici verso una gestione di gruppo della tesoreria, nasce dall'esigenza di fornire strumenti per ottimizzare i costi finanziari demandando ad una società "cash pooler" il compito di gestire, in modo unitario, i rapporti finanziari con le banche.

---

## ASPETTI GENERALI

La recente rivisitazione del principio contabile nazionale n. 14 dedicato alle problematiche concettuali e gestionali delle “Disponibilità Liquide” ha riguardato la questione della gestione accentrata della tesoreria intercompany, più nota con il nome di “CASH POOLING”. L’opportunità di una gestione accentrata della tesoreria di gruppo, come si vedrà più avanti, porta degli indubbi vantaggi in termini di oneri finanziari, che in un’ottica di accentramento finanziario, può ottenere, non solo una maggiore credibilità dell’assetto finanziario di gruppo, ma condurre a vere e proprie economie nella gestione finanziaria. La compensazione di oneri e proventi finanziari, in un’ottica di intercompany unit, può mitigare gli effetti della congiuntura economica negativa e più in generale migliorare le *performances* economiche di gruppo. Ma cos’è il “CASH POOLING” e come si snoda da un punto di vista operativo? Il cash pooling, di regola, prevede la stipula di due contratti:

- a) un contratto di cash pooling tra la Banca, il cash pooler e le società aderenti in cui sono regolate le modalità di trasferimento tra i conti correnti detenuti dalle società presso le varie filiali della Banca;
- b) uno o più separati contratti di gestione del denaro (c.d. di cash management) tra il cash pooler e le società del gruppo con cui sono regolate le condizioni soprattutto economiche relative ai predetti trasferimenti di denaro intercompany, che, come detto, possono essere considerati dei veri e propri finanziamenti infragruppo.

E’ ovvio che nella fase preliminare alla successiva stipula dei contratti di cash pooling, gli amministratori dovranno valutare attentamente la convenienza dell’operazione e l’esistenza di un concreto beneficio per la società aderente anche in funzione dell’interesse perseguito dal gruppo. Si dovranno, inoltre, tenere in considerazione le norme in materia di direzione e coordinamento (artt. 2497 e s. c.c.), nonché quelle in tema di finanziamento dei soci (art. 2467 c.c.). Talvolta, il contratto di cash management prevede l’apertura di conti correnti commerciali tra tutte le società aderenti o tra ognuna di esse e il cash pooler. I conti correnti commerciali possono essere utilizzati anche per regolare i reciproci rapporti creditizi scaturenti da forniture infragruppo. Tali conti correnti devono prevedere una chiusura periodica (di solito trimestrale). In tali ipotesi i flussi di denaro regolati sui conti correnti in essere tra le società possono non essere ricondotti ad un rapporto di finanziamento intercompany ai fini fiscali ( in tal senso la R.M. 08/10/2003 n. 194/E e la R.M. 27 febbraio 2002 n. 58/E).

## LE NOVITA' DI OIC 14 IN MATERIA DI CASH POOLING

Andando nel vivo dell'operazione, la modifica al principio contabile n. 14, prevede che nel bilancio delle singole società partecipanti al cash pooling, la quota di pertinenza di ciascuna del saldo del conto corrente comune si classifica tra i crediti (o i debiti, a seconda del caso) verso la società che gestisce il rapporto finanziario comune (controllata, collegata, controllante ecc.), e che nel bilancio della società gestrice del fondo comune, la classificazione del suo saldo è simmetrica rispetto a quanto rilevato dalle altre partecipanti al cash pooling. Il principio, nella proposta di riformulazione, si apre con la considerazione che il fenomeno è frequente nell'ambito dei gruppi societari, in cui la tesoreria viene gestita in modalità accentrata per ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie. La stessa, dunque, è gestita da un unico soggetto identificato solitamente nella capogruppo o in una società finanziaria. Compito della stessa è quello di gestire le disponibilità liquide non solo propria ma di tutto il gruppo. Lo strumento operativo è un conto corrente comune, qualificato *pool account*, nel quale sono riversate le disponibilità liquide di ciascuna società aderente al cash pooling e prelevate le disponibilità liquide per i fabbisogni finanziari di gruppo.

## LE FASI OPERATIVE DEL CASH POOLING

Il cash pooling, dunque, trova il suo fondamento nel fatto che una società del gruppo (denominata pooler), provvede alla gestione di un conto corrente accentrato (denominato pool account) sul quale vengono riversati secondo una periodicità prefissata i saldi dei conti correnti di ciascuna consociata. In questo modo, il pooler ha la possibilità di gestire congiuntamente il fabbisogno finanziario intercompany e di accentrare la gestione dei rapporti con gli enti creditizi. Quindi i soggetti interessati all'operazione sono:

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>POOLER</b>     | <b>è la società a cui è demandata la gestione delle disponibilità finanziarie intercompany. In tal modo, è possibile accentrare tutte le risorse finanziarie del gruppo d'impresa in capo a una singola società, con ciò permettendo anche una compensazione immediata tra posizioni debitorie e ereditarie. Questi crediti e debiti verso la società che gestisce il cash pooling sono da indicare in bilancio in base al rapporto che intercorre con al società gestrice (crediti o debiti verso società, controllanti, collegate, ecc.)</b> |
| <b>CONSOCIATE</b> | sono le altre società del gruppo (oltre al pooler) che aderiscono all'accordo. Tale opportunità, per altro versante, risponde anche ad altre esigenze che si ritrovano tipicamente nell'ambito dei gruppi.   |

**ISTITUTO DI CREDITO**

è l'istituto presso cui viene acceso il conto corrente del gruppo (pool account).

Il **cash pooling** consente di ottimizzare all'interno dei gruppi d'impresa la gestione finanziaria. L'istituto conosciuto anche come **gestione accentrata della tesoreria** consente, appunto, di centralizzare tutte le risorse finanziarie del gruppo d'impresa in capo a una singola società, con ciò permettendo anche una compensazione immediata tra posizione debitorie e creditorie.

Tale opportunità d'altra parte risponde anche ad altre esigenze che si ritrovano tipicamente nell'ambito dei gruppi quali:

- l'orientamento dei gruppi a far specializzare ogni singola società aderente in una fase specifica della gestione aziendale;
- la necessità di mantenere unitaria la direzione e le politiche economiche di tutte le società appartenenti al gruppo, sia con riguardo agli aspetti produttivi, commerciali, di investimento e sia con riguardo alla gestione finanziaria del gruppo.

La struttura giuridica che si viene a creare comporta chiaramente particolari conseguenze in tema di contabilizzazione e trattamento fiscale delle operazioni.

Il meccanismo e le motivazioni del cash pooling, sono rappresentate nel documento Oic secondo partendo da queste considerazioni: le società partecipanti al cash pooling versano la liquidità nel conto corrente comune rilevando un credito verso la società che amministra il cash pooling stesso. Per converso, i prelevamenti dal conto corrente comune costituiscono un debito verso il medesimo soggetto. Questi crediti e debiti verso la società che gestisce il cash pooling sono da indicare in bilancio in base al rapporto che intercorre con la società che gestisce il fondo comune e quindi nel caso esista un rapporto partecipativo - fatto per lo più ricorrente - vanno contabilizzati come:

- credito / debito verso società controllante;
- credito / debito verso società controllata;
- credito / debito verso società collegate.

La società capofila che gestisce il pool account contabilizzerà i movimenti finanziari sul conto corrente comune, in modo opposto a quello delle società aderenti.

## ASPETTI FISCALI

L'Agenzia delle Entrate, in particolare, si è espressa in due diverse risoluzioni (R.M. 8 ottobre 2003 n. 194/E, R.M. 27 febbraio 2002 n. 58/E) affermando che non è applicabile la ritenuta d'acconto sugli interessi pagati da società italiane in favore del **cash pooler estero** purché:

- il cash pooler abbia sede in uno degli Stati con i quali sussistono adeguati scambi di informazioni secondo la lista è approvata con decreto dal Ministero dell'Economia);
- i crediti e debiti nascenti dai rapporti attivati tra le società aderenti all'accordo, sono qualificabili come conti correnti commerciali (art. 1823 e s. c.c.). Con la circolare 11/2005, in tema di **thin cap**, l'Agenzia ha suddiviso tale tipologia contrattuale in due fattispecie:

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>ZERO BALANCE CASH POOLING</b> | secondo tale formula contrattuale i rapporti di credito e di debito tra le società appartenenti al medesimo gruppo traggono la propria origine dalla girocontazione giornaliera del saldo in un unico conto corrente. Queste operazioni comportando un effettivo azzeramento delle posizione debitorie e creditorie, non generano alcun obbligo di restituzione tra le parti. Ne consegue che l'assenza di un obbligo di restituzione delle rimesse attive, la reciprocità delle stesse, nonché l'inesigibilità e l'indisponibilità del saldo del conto corrente fino alla chiusura dello stesso, concorrono a qualificare l'accordo negoziale secondo caratteristiche non riconducibili a un prestito di denaro nel rapporto fra le società del gruppo. |
| <b>NOTIONAL CASH POOLING</b>     | costituisce un sistema di compensazione degli interessi dei rapporti di conto corrente delle società appartenenti al gruppo. Tale compensazione consente alla società intestataria (pooler) di ottenere che il proprio conto risulti a debito, usufruendo, in pratica, di una forma di finanziamento, ancorché indiretta. Secondo la circolare n. 11/2005, il contratto è giuridicamente assimilabile ad un contratto di deposito o conto corrente.  |

## UN ESEMPIO

Con l'obiettivo di illustrare i vantaggi di una soluzione di tesoreria accentrata, ricorriamo al seguente esempio:

Si supponga che sul pool account gli interessi attivi maturino in ragione del 10 % lordo annuo, mentre gli scoperti di conto sono gravati di un tasso di interesse del 13 %. Si ipotizzi inoltre che i tassi infragruppo coincidano con quelli del pool account e che i tassi d'interesse attivi e passivi che sarebbero praticati dal mercato alle singole società, siano identici. Le giacenze medie del tre società aderenti al pool account sono:

- ALFA: 1.000
- BETA: 10.000
- GAMMA: - 2.000

#### Situazione prima dell'accordo di Cash Pooling

| Giacenza Media                              | %  | Interessi Attivi | %  | Interessi Passivi | Saldo Interessi |
|---|----|------------------|----|-------------------|-----------------|
| 1.000                                       | 10 | 100              | 13 | 0                 | 100             |
| 10.000                                      | 10 | 1.000            | 13 | 0                 | 1.000           |
| -2.000                                      | 10 | 0                | 13 | -260              | -260            |
| <b>Saldo economico gestione finanziaria</b> |    |                  |    |                   | <b>840</b>      |

#### Situazione dopo l'accordo di Cash Pooling

|   |    |     |    |   |            |
|---|----|-----|----|---|------------|
| 9.000                                       | 10 | 900 | 13 | 0 | 900        |
| <b>Saldo economico gestione finanziaria</b> |    |     |    |   | <b>900</b> |

L'accentramento della gestione finanziaria della tesoreria, con l'unificazione della giacenza media di gruppo ha permesso un guadagno in termini di saldo economico gestione finanziaria di 60, dato dalla differenza tra 900 (risultato della gestione finanziaria accentrata) e 840 (risultato delle gestioni di conto corrente separate).

## ASPETTI CONTABILI

Le scritture a P.D. relative al **cash pooling**, immaginando la controllante nel ruolo di pooler, possono sintetizzarsi nei casi che seguono:

- trasferimento del saldo di conto corrente al pool account:

| Sottoconti   | BilCEE      | Dare     | Avere    |
|--|-------------|----------|----------|
| BANCA C/C  | A - C IV 1) | 1.000,00 |          |
| DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLANTI (o DEBITI VERSO CONSOCIATE) | P - D 11)   |          | 1.000,00 |
| Per rilevazione del versamento su pool account di 1.000        |             |          |          |

- prelievo da pool account

| Sottoconti   | BilCEE      | Dare     | Avere    |
|--|-------------|----------|----------|
| CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLANTI (o CREDITI VERSO CONSOCIATE) | A - C II 4) | 2.000,00 |          |
| BANCA C/C  | A - C IV 1) |          | 2.000,00 |
| Per rilevazione del prelievo da pool account di 2.000            |             |          |          |

- per la rilevazione Interessi attivi consociate senza ritenuta fiscale

| Sottoconti   | BilCEE       | Dare   | Avere  |
|--|--------------|--------|--------|
| CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLANTI (o CREDITI VERSO CONSOCIATE) | A - C II 4)  | 100,00 |        |
| INTERESSI ATTIVI VS/CONSOCIATE                                   | CE - C 16 d) |        | 100,00 |
| Per rilevazione interessi attivi verso consociate                |              |        |        |

- per la rilevazione Interessi attivi consociate con ritenuta fiscale

| Sottoconti   | BilCEE          | Dare  | Avere  |
|--|-----------------|-------|--------|
| CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLANTI (o CREDITI VERSO CONSOCIATE) | A - C II 4)     | 72,00 |        |
| ERARIO C/RITENUTE SUBITE   | A - C II 4-bis) | 27,00 |        |
| INTERESSI ATTIVI VS/CONSOCIATE                                   | CE - C 16 d)    |       | 100,00 |
| Per rilevazione interessi attivi verso consociate                |                 |       |        |

- interessi passivi senza ritenuta

| Sottoconti   | BilCEE      | Dare   | Avere  |
|--|-------------|--------|--------|
| INTERESSI PASSIVI VS/CONTROLLANTI                              | A - C II 4) | 200,00 |        |
| DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLANTI (o DEBITI VERSO CONSOCIATE) | P - D 11)   |        | 200,00 |
| Per rilevazione interessi passivi verso consociate             |             |        |        |

- interessi passivi con ritenuta

| Sottoconti   | BilCEE      | Dare   | Avere  |
|--|-------------|--------|--------|
| INTERESSI PASSIVI VS/CONTROLLANTI                              | A - C II 4) | 200,00 |        |
| DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLANTI (o DEBITI VERSO CONSOCIATE) | P - D 11)   |        | 146,00 |
| ERARIO C/RITENUTE  | P - D 12)   |        | 54,00  |
| Per rilevazione interessi passivi verso consociate             |             |        |        |

Matera, 18/05/2012

Enrico Larocca

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 - 2012 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.